

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1856-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 1975

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1975 (V. Stampato n. 3519)

**d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO,
DE CAROLIS e SANTALCO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 1975*

**Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti
nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

La decorrenza dell'aumento della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è fissata al 1° gennaio 1973.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è modificato come segue:

« La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a lire 50.000.000 ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire un miliardo annue, si fa fronte, per l'anno 1975, attraverso riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

La medesima elargizione prevista dal precedente articolo è elevata a lire 50.000.000 a partire dal 1° gennaio 1975.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo, si fa fronte, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Identico.